
TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME ... omissis Va denegata pertanto, la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, in attesa del necessario approfondimento istruttorio sulla validità -in tutte le loro clausole – dei contratti azionati in via monitoria da I e sull'esatto ammontare del credito vantato da parte opposta. Rientrando, inoltre, la causa in oggetto nel campo di applicazione dell'art. 5 del d. lgs 4 marzo 2010, n. 28, una volta consumato il potere dell'opposto di chiedere la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo impugnato essa risulta assoggettata a mediazione obbligatoria, sicché viene fissato termine per l'instaurazione della relativa procedura a pena di improcedibilità. PQM Letto l'art. 648 c.p.c., RIGETTA l'istanza di parte opposta diretta ad ottenere la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto; letto l'art. 5 d.lgs. 28/2010 ASSEGNA alle parti termine di giorni 15 dalla comunicazione della presente ordinanza per l'introduzione del procedimento di mediazione di cui all'art. I e seguenti del d.lgs 28/2010; FISSA ex art. 183 c.p.c. udienza in data 4 dicembre 2012, ore 9:30; MANDA alla cancelleria per la comunicazione della presente ordinanza alle parti costituite e per gli ulteriori adempimenti di competenza.

Lamezia Terme, 19 aprile 2012 II giudice